

## Lavoratori italiani all'estero: chiarimenti sulle retribuzioni convenzionali per il 2014

Con il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, come previsto dal decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398, sono state stabilite le retribuzioni convenzionali da utilizzare nel corso dell'anno 2014 per il calcolo dei contributi e delle imposte con riguardo ai lavoratori italiani impiegati nei Paesi extracomunitari rispetto ai quali non operano convenzioni o accordi in materia di sicurezza sociale.

**Novità** - L'Inps, dopo aver elencato gli Stati membri della Ue e aver ricordato che le norme in materia non si applicano nemmeno alla Svizzera e ai Paesi aderenti all'Accordo See (Liechtenstein, Norvegia e Islanda), ha evidenziato quali sono i soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali, che includono i cittadini degli altri Stati membri dell'Ue e i lavoratori extracomunitari, titolari di un titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore in un Paese extracomunitario e ha ribadito che la retribuzione di riferimento è costituita dal trattamento previsto dal contratto collettivo, «comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti», con esclusione dell'indennità estero. La circolare precisa poi che le aziende le quali abbiano provveduto diversamente possono regolarizzare il mese di gennaio 2014 entro il 16 aprile 2014 senza oneri aggiuntivi e individua le modalità di compilazione della denuncia Uniemens.

### Premessa

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha provveduto, con D.M. 23.12.2013 (in G.U. del 3 gennaio 2014, n. 2), che si allega, alla determinazione delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del Dl 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398. Come noto le disposizioni della legge n. 398/1987 (art. 1) si applicano ai lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Sono esclusi dall'ambito territoriale di applicazione della legge in commento gli Stati dell'Unione europea ossia: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthélemy, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria e Croazia (circolare n. 165 del 3 dicembre 2013). Per i lavoratori che si spostano nell'ambito del-

### Inps - Circolare 22 gennaio 2014, n. 8

**Oggetto:** Determinazione per l'anno 2014 delle retribuzioni convenzionali di cui agli artt. 1 e 4, comma 1, del decreto legge 31.7.1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398 per i lavoratori all'estero in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive

**Sommario:** Pubblicazione, in allegato, del D.M. 23.12.2013 (G.U. del 3 gennaio 2014, n. 2) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all'estero in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito di applicazione e istruzioni operative. Istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2014

l'Unione europea la normativa di sicurezza sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti Ce nn. 883/2004 e 987/2009 e successive modifiche (circolare n. 82 del 1° luglio 2010; circolare n. 83 del 1° luglio 2010; circolare n. 115 del 19.9.2012). Sono esclusi inoltre dall'ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche la Svizzera e i Paesi aderenti all'Accordo See - Liechtenstein, Norvegia, Islanda - ai quali si applica la normativa comunitaria. Si evidenzia a tal proposito che le disposizioni contenute nei regolamenti comunitari - Reg. (Ce) nn.

883/2004 e 987/2009 - si applicano, a decorrere dal 1° aprile 2012, anche nei rapporti con la Svizzera e, a decorrere dal 1° giugno 2012, anche ai Paesi See (circolare n. 107 del 13.8.2012). Per quanto attiene alla Convenzione europea di sicurezza sociale, essa rimane di fatto tutt'ora applicabile solo nei rapporti con la Turchia.

### A) Retribuzioni convenzionali per l'anno 2014

#### Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni di cui al citato decreto devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l'anno 2014, a favore dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale. Relativamente alla catego-



ria dei lavoratori interessati si chiarisce che le disposizioni della legge n. 398/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'Ue<sup>(1)</sup> e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario (messaggio n. 995 del 18.1.2012). Si ricorda, inoltre, che le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale (cfr. circolare n. 87 del 15.3.1994). Si richiamano in proposito le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall'Italia con Paesi extracomunitari: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, Usa e Venezuela, Stato Città del Vaticano e Corea.

### Retribuzioni convenzionali

Come stabilito dall'art. 2 del D.M. 23.12.2013 - il quale, in sostanza, ripete il testo dei precedenti decreti ministeriali di determinazione delle retribuzioni convenzionali - «*per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1*». Al riguardo, si richiama il parere a suo tempo espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (v. circolare n. 72/1990) secondo cui, ai fini dell'attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per «retribuzione nazionale» deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, «*comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti*», con esclusione dell'indennità estero. L'importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l'imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata. Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili. I valori contenuti nelle tabelle allegare sono espressi in euro e, ai fini dell'individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all'unità di euro secondo quanto stabilito dalla delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto n. 1123 del 17.12.1998. Si veda al riguardo la circolare n. 208/2001. Relativamente all'ambito di applicabilità del regime introdotto dall'art. 36 della legge 21.11.2000, n. 342 (comma 8-bis dell'art. 51 del Tuir) si rinvia a quanto stabilito nel punto A della circolare n. 86/2001. Per quanto attiene all'indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale emolumento l'obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale. Per le modalità di calcolo della contribuzione si rinvia a quanto disposto con msg. n. 159 del 30.12.2003. Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per

la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

### Casi particolari

La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi, illustrati a suo tempo nella circolare n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989:

- passaggio da una qualifica all'altra nel corso del mese;
- mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell'ambito della qualifica di «quadro», «dirigente» e «giornalista», o per passaggio di qualifica. In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto. Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell'anno compensi variabili (ad esempio lavoro straordinario, premi ecc.). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all'inizio dell'anno nel calcolo dell'importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l'importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e di ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell'anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell'anno in corso.

### B) Regularizzazioni contributive

Le aziende che per il mese di gennaio 2014 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui al punto A) della presente circolare possono regularizzare tali periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993) senza aggravio di oneri aggiuntivi. La regularizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all'1.1.2014 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regularizzazione, da riportare nell'elemento «Imponibile» di «Dati Retributivi» di «Denuncia Individuale», calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. Si riportano, in allegato, il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l'anno 2014, individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità.

#### Nota:

(1) Messaggio Inps n. 18604 del 6 febbraio 1990.

(Allegato decreto 23 dicembre 2013 omissis si veda Guida al Lavoro n. 4/2014, pag. 48).

## Applicazione tariffa dei premi: comunicazioni telematiche Inail

L'articolo 38 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, ha disposto che, al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici o della Pec, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Proprio in tal senso si muove il recente provvedimento dell'Istituto assicuratore, che introduce la modalità telematica di presentazione dei ricorsi per oscillazione tasso di competenza delle sedi, domande per la rettifica dell'inquadramento e della classificazione, richieste di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser del Lul.

**Novità** - L'Inail rende quindi noto che, a partire da venerdì 17 gennaio, devono essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche, attraverso i relativi servizi web dell'Istituto, le denunce e le comunicazioni relative a:

- ricorsi on line per oscillazione tasso di competenza delle sedi, con termine di presentazione che scade nei 30 giorni successivi alla piena conoscenza degli atti impugnati;
- domanda per la rettifica inquadramento e classificazione, tramite [www.inail.it](http://www.inail.it) - Denunce;
- richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser del Lul, con la precisazione che, in caso di tracciato da autorizzare, la ditta allega alla richiesta il file del tracciato.

Ove non sia possibile utilizzare il canale telematico a causa di anomalie della procedura informatica, la segnalazione va effettuata con un messaggio di Pec che riporta in allegato la copia della schermata di errore.

### Quadro normativo

#### Decreto ministeriale 20

giugno 1988 «Nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e relative modalità di applicazione»; D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

#### Decreto ministeriale 12

dicembre 2000 «Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione»;

Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni»;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale», come modificato e integrato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.

### Inail - Circolare 17 gennaio 2014, n. 3

**Oggetto:** Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail per le comunicazioni con le imprese - Programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 22 luglio 2011. Nuovi servizi per i quali è prevista l'adozione esclusiva delle modalità telematiche: ricorsi per oscillazione tasso di competenza delle sedi, domande per la rettifica dell'inquadramento e della classificazione, richieste di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser del Libro unico del lavoro

Art. 5-bis: «Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche»;

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica». Art. 38, comma 5;

Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011: «Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche»;

che, ai sensi dell'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni»;

Circolare Inail n. 1/2012: «Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail. Prima attuazione. Dichiarazione annuale delle retribuzioni; comunicazione per il pagamento in quattro rate del premio; domanda di ammissione alla riduzione artigiani; comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte; elenco trimestrale dei soci lavoratori facchini»;

Circolare Inail n. 43 del 2012: «Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail per le comunicazioni con le imprese - Programma di informatizzazione delle comu-